

STATUTO

Art. 1) COSTITUZIONE

E' costituito, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile, il Consorzio denominato: "Consorzio Unico delle Autoscuole Triestine" tra persone fisiche e/o giuridiche titolari di autoscuole autorizzate esercenti la propria attività nella Provincia di Trieste indicate nell'atto costitutivo o successivamente ammesse.

Art. 2) SEDE

Il Consorzio ha sede legale in Trieste, Via Santa Giustina n°11/b.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera presa all'unanimità, potrà cambiare indirizzo o istituire altre sedi distaccate.

Art. 3) DURATA

Il Consorzio ha la durata sino al 31 dicembre 2010.

La sua durata potrà essere prorogata ovvero il Consorzio potrà essere anticipatamente sciolto, nei modi indicati dall' art. 23.

Art. 4) SCOPI CONSORTILI

Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone di promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione dei servizi svolti dalle autoscuole che lo compongono, nonché a rappresentarle nei rapporti con Enti e realtà commerciali esterne.

Pertanto si prefigge di:

- a) gestire un "Centro di Istruzione Automobilistica" conforme all'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada;
- b) gestire una scuola per l'istruzione e la formazione di conducenti, per l'educazione stradale e per il conseguimento di patenti nautiche;
- c) l'esercizio di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche e nautiche;
- d) organizzare e svolgere corsi di istruzione e formazione per conducenti di veicoli, nonché corsi speciali e corsi di aggiornamento;
- e) promuovere la formazione professionale e l'inserimento del personale nel settore delle autoscuole e promuovere la formazione continua;
- f) assistere, coordinare e rappresentare le autoscuole consorziate nei rapporti reciproci, particolari, con Enti Pubblici e Privati, Istituti di credito, ecc., fornendo anche la consulenza e la rappresentanza tecnica, legale, sindacale e amministrativa;
- g) curare lo studio per l'ottimizzazione dei costi delle singole attività, curare gli acquisti comuni, stipulare convenzioni vantaggiose per gli associati, richiedere finanziamenti e contributi sia da Enti Pubblici che privati sia a nome del Consorzio che per i singoli consorziati, promuovere il nome e l'attività comune;

- h) vigilare sui patti intervenuti tra i titolari delle autoscuole consorziate, relativi alla conduzione dell'attività compresi quelli eventualmente intervenuti per armonizzare le tariffe e verificarne l'effettiva applicazione e le modalità di prestazione dei servizi;
- i) monitorare l'attività delle autoscuole della Provincia di Trieste per prevenire comportamenti o situazioni contrarie all'etica professionale che possono danneggiare l'immagine della categoria;
- j) porsi quale riferimento tecnico specializzato per servizi delegati dallo Stato o da altri Enti, attinenti al conseguimento delle patenti di guida, all'educazione stradale, alla sicurezza della circolazione ed ai trasporti;
- k) svolgere altre attività che siano connesse a quelle sopra indicate atte a concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali nonché compiere ogni atto avente per effetto il perseguimento di tali finalità.

Per lo svolgimento delle attività oggetto del Consorzio lo stesso istituirà ai sensi dell'articolo 2612 del Codice Civile un apposito ufficio destinato a svolgere dette attività nei confronti dei terzi.

Art. 5) AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

Il numero dei consorziati è illimitato.

Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio le persone fisiche e/o persone giuridiche titolari di autoscuola di tipo A e di tipo B, come qualificate dal D.L.vo 30 aprile 1992, N. 285 e successive modifiche.

L'ammissione al Consorzio è fatta su domanda scritta dell'interessato, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni contenute nel presente statuto nonché del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettarle nella loro integrità.

Sulla domanda di ammissione delibera l'Assemblea con il voto favorevole di due terzi dei consorziati.

La delibera che respinge la domanda di ammissione può essere emessa priva di qualsiasi motivazione e comunque non è soggetta ad impugnativa; l'aspirante non potrà ripresentare una nuova domanda prima che siano trascorsi dodici mesi dalla delibera di rigetto.

Il consorziato ammesso, entro quindici giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta dal Presidente del Consorzio, dovrà versare la quota associativa di ingresso e l'eventuale contributo straordinario deliberato dall'Assemblea in sede di ammissione, ed il contributo dovuto, per il primo mese di esercizio, per le spese generali di cui ai successivi articoli 6) e 13).

Art. 6) OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Ogni consorziato è tenuto a:

- a) versare nel momento della sua adesione al Consorzio una quota associativa di £. 5.000.000;
- b) versare un contributo mensile in conto esercizio di cui all'articolo 13), per l'ordinario funzionamento del Consorzio, per ogni autoscuola che il singolo

consorziato possieda, o a qualsiasi titolo esercita, per la quale il medesimo richieda i servizi del consorzio, e ciò comunque alla fine dell'esercizio in corso;

- c) versare eventuali contributi straordinari ed "una tantum" deliberati dall'Assemblea in sede di ammissione di nuovo consorziato, ovvero di richiesta di servizi per ulteriore autoscuola da parte di persona fisica o giuridica già consorziata.

Art. 7) RECESSO

Il consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio; il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente del Consorzio e diviene automaticamente operativo novanta giorni dopo la data della comunicazione, salvo abbia in corso, obbligazioni sia verso il Consorzio sia verso terzi, di cui il Consorzio si sia, per quanto gli compete, reso garante.

Art. 8) ESCLUSIONE

L'Assemblea ordinaria dei consorziati può deliberare in qualsiasi momento l'esclusione del consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio; che sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali; che si sia reso inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni da questo assunte in suo nome e per suo conto o per qualsiasi altro obbligo assunto nei confronti del Consorzio; che abbia compiuto atti costituenti gravi inosservanze alle disposizioni dello statuto, al regolamento interno o alle deliberazioni degli organi del Consorzio, o, infine, che si trovi in situazione tale da non poter partecipare al conseguimento degli scopi sociali.

La delibera di esclusione deve essere entro quindici giorni notificata al consorziato dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La delibera può essere impugnata davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni dalla data della notifica. Le spese saranno interamente a carico della parte soccombente.

L'impugnativa ha effetto sospensivo dalla delibera.

Trascorsi i trenta giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

Art. 9) TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DELL' IMPRESA

In caso di trasferimento della titolarità dell'impresa a qualunque titolo, il nuovo titolare subentra nel contratto di Consorzio a condizione che sussistano i requisiti di cui all'art.5.

Tuttavia, in caso di trasferimento per atto fra vivi l'Assemblea può ove sussista una giusta causa, deliberare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione del nuovo titolare dal Consorzio.

Art. 10) NOTIFICHE

Le deliberazioni relative alle penalità, all'esclusione, alla non ammissione relative ad un consorziato devono essere notificate a cura del Presidente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni successivi alla deliberazione stessa.

Entro trenta giorni dalla data di notifica, le deliberazioni possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria.

Art. 11) RIMBORSI

I consorziati receduti o esclusi ed i nuovi titolari delle imprese trasferite comunque non ammessi al Consorzio, sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi indicati dall'art. 2615 Codice Civile per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate fino alla stessa data.

Il socio receduto o escluso o non ammesso a seguito di trasferimento, non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura.

La quota associativa del consorziato receduto o escluso rimarrà nel fondo consortile e verrà attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente fra di loro in accrescimento delle rispettive quote associative.

Art. 12) FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è costituito da:

1. dal contributo di £. 5.000.000 versato da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio;
2. dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienza dei patti consortili;
3. dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato da altri Enti Pubblici;
4. dai beni acquistati

L'ammontare di cui al punto 1) potrà essere modificato dall'Assemblea ordinaria.

Ciascun consorziato non potrà sottoscrivere quote sociali in misura superiore al 20% dell'intero ammontare del fondo consortile.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Art. 13) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

I contributi straordinari in conto esercizio, cioè per l'ordinario funzionamento del Consorzio di cui al precedente articolo 6) lettera c), saranno dovuti dai consorziati secondo le rispettive quote stabilite dal Consiglio Direttivo per singola autoscuola.

Ogni consorziato dovrà versare un contributo ordinario, per ogni singola autoscuola per la quale si richiedano i servizi del Consorzio, nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, amministrazione e gestione: l'ammontare e la forma di versamento del contributo saranno determinati dal Consiglio Direttivo.

Il consorziato dovrà inoltre rimborsare al Consorzio le spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso non previste dal presente statuto.

Art. 14) PENALITA'

Il Presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni dello statuto, del regolamento o delle delibere degli organi sociali, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Consiglio Direttivo per deliberare i provvedimenti e la misura delle penalità, qualora non siano già predeterminate dal regolamento.

La deliberazione del Consiglio Direttivo sarà comunicata dal Presidente al consorziato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il consorziato deve effettuare il versamento entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Art. 15) ORGANI DEL CONSORZIO

- 1) L'Assemblea dei consorziati.
- 2) Il Consiglio Direttivo.
- 3) Il Presidente.
- 4) Il Vice Presidente, se nominato.

Art. 16) ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti hanno diritto di voto, a condizione che abbiano completamente versato i contributi e le penalità dovute al Consorzio.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i consorziati.

Essa elegge i componenti del Consiglio Direttivo, il presidente ed il Vice Presidente.

L'Assemblea emana le direttive per il funzionamento del Consorzio, per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi.

Discute ed approva i rendiconti di ogni esercizio e delibera su qualsiasi argomento riservato dalla legge o dal presente statuto.

Art. 17) CONVOCAZIONI E RIUNIONI DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il mese di marzo ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei consorziati.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

L'Assemblea ordinaria, in caso di urgenza, può essere convocata con telegramma da spedire almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, ovvero da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea per ogni convocazione.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto e può delegare a rappresentarlo un altro consorziato o un terzo. Nessun partecipante all'assemblea può avere più di una delega.

L'Assemblea è regolarmente costituita e può deliberare: in prima convocazione con la metà più uno dei consorziati; in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono raccolte in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal segretario e messi a disposizione dei consorziati per visione.

Art. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dal Vice Presidente se nominato, ovvero da altro consigliere nominato dall'assemblea anche tra persone esterne al consorzio.

Qualora ci siano più di dieci consorziati il Consiglio Direttivo può essere ampliato con altri due membri scelti tra i consorziati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e può essere rieletto.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi membri ed, a parità di voti, prevale quello di colui che presiede.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al Presidente o all'assemblea.

Art. 19) PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dall'Assemblea, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Al Presidente sono attribuiti i poteri di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- b) rappresentare il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio ad ogni effetto di legge;

- c) dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- d) accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
- e) adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, se nominato.

Art. 20) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

. L' esercizio consortile va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale deve essere redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio non potranno essere in alcun modo ripartiti tra i soci ma verranno incorporati quale attività nel bilancio dell'anno successivo.

E' facoltà del Consiglio Direttivo predisporre un bilancio preventivo che individuerà l'attività prevista per l'anno preso in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 21) MODIFICHE DEL CONTRATTO

Le eventuali modifiche al contratto consortile, la proroga della durata del Consorzio ed il suo scioglimento prima della scadenza dovranno essere deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati.

Art. 22) REGOLAMENTO

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile, sarà predisposto apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Art. 23) SCIoglimento DEL CONSORZIO

In caso di scioglimento per qualunque causa del Consorzio, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri.

L'importo del fondo consortile che risulti disponibile una volta estinte le passività in capo al Consorzio, sarà ripartito pro quota tra i consorziati, secondo le modalità che l'Assemblea vorrà stabilire.

Le eventuali passività saranno sopportate in parti uguali da tutti i consorziati.

Art. 24) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie, salvo quelle inderogabilmente rimesse alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, che dovessero insorgere tra i soci, gli amministratori, i liquidatori ed il consorzio ovvero tra alcuni di essi sull'interpretazione ed

esecuzione del presente Statuto saranno inappellabilmente composte amichevolmente e pertanto saranno deferite al giudizio di un Collegio Arbitrale irrituale, composto da un membro per parte contendente e da un Presidente, designato di comune accordo, dagli arbitri nominati dalle parti contendenti.

In mancanza di nomina degli arbitri da parte dei contendenti entro quindici giorni dalla richiesta di costituzione del Collegio Arbitrale e/o in caso di disaccordo sulla nomina del Presidente, provvede alle nomine il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura presso la quale il Consorzio è iscritto su istanza della parte più diligente, in presenza od in assenza della/e altra/e parte/i debitamente convocata/e.

Qualora il Collegio Arbitrale risultasse composto da un numero pari di membri e ci si trovasse in situazione di parità, il voto del Presidente è prevalente.

La decisione del Collegio Arbitrale sarà inappellabile e viene fin da ora considerata come decisione assunta dalle stesse parti e quindi per le stesse vincolante ed esecutiva.

Il Collegio non sarà tenuto al deposito del lodo e potrà motivare anche succintamente la propria decisione.

L'ammontare e la suddivisione tra le parti delle spese derivanti dall'arbitrato saranno fissati dal Collegio Arbitrale.

Art. 25) ALTRE NORME

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.